

REGOLAMENTO (CEE) N. 769/88 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1988

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'approvvigionamento della Comunità di pesci di talune specie o di filetti e carni di pesce dipende attualmente dalle importazioni provenienti da paesi terzi; che è interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili per i prodotti in questione, nei limiti di contingenti tariffari comunitari di volumi appropriati; che per non compromettere le prospettive di sviluppo di detta produzione nella Comunità ed assicurare allo stesso tempo un approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire questi contingenti tariffari per il periodo fino al 30 giugno 1988 in un caso e fino al 31 dicembre 1988 negli altri applicando dazi doganali variabili secondo la sensibilità dei diversi prodotti sul mercato comunitario;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che, tuttavia, trattandosi di contingenti

tariffari che devono coprire un fabbisogno che non può essere determinato con sufficiente precisione, è opportuno non prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, senza pregiudizio del prelievo sui volumi contingentali dei quantitativi che corrispondono al loro fabbisogno, alle condizioni e secondo una procedura da determinare; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti seguenti sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato di ciascuno di essi:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingenziale (in %)
09.2787	ex 0302 69 31 ex 0302 69 33 ex 0303 79 35 ex 0303 79 37 ex 0303 10 99 ex 0304 90 31	Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.), freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (1)	6 000	2
09.2769	ex 0305 30 11 ex 0305 30 19	Filetti di merluzzi delle specie <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> e <i>Gadus macrocephalus</i> e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , secchi, anche salati	250	10
09.2771	ex 0305 30 90	Filetti di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>), salati, destinati alla trasformazione (1)	4 000	5